

Prot. 103/2015

Roma, 16 Febbraio 2015

Ai Legali Rappresentanti degli Enti del SSN

Oggetto: Cessazione blocco delle retribuzioni dei Dirigenti Medici “Contrattualizzati”

Egregi,

Come certamente Vi sarà noto, il comma 256 dell'unico articolo della Legge n. 190 del 23/12/2014, pubblicata nella G.U. del 29/12/2014 (Legge di Stabilità), precisa la “inapplicabilità” delle “disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” (e s.m.i.) “al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27”.

Ne deriva che, essendo terminato, con decorrenza dal 01 Gennaio 2015, il blocco delle retribuzioni del suddetto Personale (c.d. “Personale Contrattualizzato”), a partire dalla predetta data sono tornati per legge ad avere piena efficacia, per tutti i Dirigenti Medici Dipendenti da Enti del SSN aventi diritto all'applicazione del CCNL Area IV, o di altri Contratti di Lavoro equivalenti nel merito, tutti i meccanismi riguardanti gli incrementi retributivi corrispondenti alle progressioni di carriera professionale previste dalle rispettive disposizioni contrattuali.

Si precisa che, oltre agli eventuali altri incrementi retributivi che dipendono dalle singole Contrattazioni Integrative Aziendali, e che qui si tralasciano senza che per questo siano da intendersi esclusi per quanto di rispettiva applicazione, la cessazione del blocco delle retribuzioni in oggetto riguarda in ogni caso, per effetto della suddetta Legge 190/2014:

- l'indennità di esclusività, il cui incremento spetta al raggiungimento dei 5 e 15 anni di anzianità di servizio (in applicazione dell'art. 5 del CCNL Area IV 1998-2001 - Il biennio economico - del 08 Giugno 2000 e s.m.i.), previo superamento della valutazione positiva, da parte del Collegio Tecnico, delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti (in applicazione dell'art. 28, comma 2, del CCNL Area IV 2002-2005 - I biennio economico - del 03 Novembre 2005 e s.m.i.);
- la retribuzione di posizione, il cui incremento spetta al raggiungimento dei 5 anni di anzianità, sempre previo superamento della valutazione positiva, da parte del Collegio Tecnico, delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti (sempre in applicazione dell'art. 28 comma 2, del CCNL Area IV 2002-2005 - I biennio economico - del 03 Novembre 2005 e s.m.i.).

Si precisa, inoltre, che la predetta valutazione da parte del Collegio Tecnico, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali di riferimento, che non sono mai state sospese, e per le quali, comunque, a far data dal 01 Gennaio 2015, non sussiste più alcuna ragione ostativa alla piena ed immediata applicazione, dev'essere obbligatoriamente effettuata entro il trimestre immediatamente successivo al conseguimento del predetto requisito di anzianità di servizio (in applicazione dell'art. 5, comma 6, dei CCNL Area IV 1998-2001 - Il biennio economico - del 08 Giugno 2000 e s.m.i.).

Si precisa, infine, poiché ai sensi delle disposizioni contrattuali di riferimento gli incrementi retributivi in questione spettano a partire dalla data di superamento della soglia di anzianità di servizio richiesta per la maturazione del relativo diritto (in applicazione dell'art. 5, comma 6, del CCNL Area IV 1998-2001 - Il biennio economico - del 08 Giugno 2000), che tale diritto, ad avviso della scrivente Associazione, si estende anche, retroattivamente, al periodo di blocco determinato dal D.L. 78/2010, e che esso, comunque, decorre almeno a partire dal momento in cui il blocco delle retribuzioni dei Dirigenti Pubblici Dipendenti “contrattualizzati” è cessato per effetto di legge, vale a dire a partire dal 01 Gennaio 2015.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636

Ciò premesso, qualora non aveste già nel frattempo provveduto, Vi invitiamo, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, a dare puntuale attuazione alle disposizioni normative e contrattuali succitate, provvedendo, per tutti i Dirigenti Medici Dipendenti che ne abbiano diritto:

- a corrispondere, a coloro i quali risultino aver già maturato i relativi requisiti nel corso del quadriennio 2011-2014 (superamento delle soglie di anzianità dei 5 o dei 15 anni di servizio e valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico), gli incrementi retributivi riguardanti l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione, con gli arretrati computati a far data almeno dal momento in cui il blocco delle retribuzioni dei Dirigenti Pubblici Dipendenti "contrattualizzati" è cessato per effetto della Legge 190/2014, vale a dire a partire almeno dal 01 Gennaio 2015, fatto salvo che, ad avviso della scrivente Associazione, il diritto a tali arretrati si estende anche, retroattivamente, al periodo di blocco determinato dal D.L. 78/2010;
- a disporre, in applicazione degli artt. 25 e segg. del CCNL Area IV 2002-2005 - I biennio economico - del 03 Novembre 2005, la valutazione, da parte del Collegio Tecnico, di coloro che nel corso del quadriennio 2011-2014 hanno già superato le soglie di anzianità dei 5 o dei 15 anni di servizio, ma per i quali, ancora ad oggi, per mancata applicazione di quanto contrattualmente previsto, tale valutazione non sia ancora avvenuta, corrispondendo loro di conseguenza, in caso di valutazione positiva, gli incrementi retributivi riguardanti l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione, con gli arretrati computati a far data almeno dal momento in cui il blocco delle retribuzioni dei Dirigenti Pubblici Dipendenti "contrattualizzati" è cessato per effetto della Legge 190/2014, vale a dire a partire almeno dal 01 Gennaio 2015, fatto salvo che, ad avviso della scrivente Associazione, il diritto a tali arretrati si estende anche, retroattivamente, al periodo di blocco determinato dal D.L. 78/2010;
- a disporre, sempre in applicazione degli artt. 25 e segg. del CCNL Area IV 2002-2005 - I biennio economico - del 03 Novembre 2005, che la valutazione, da parte del Collegio Tecnico, di coloro che superino, successivamente al 01 Gennaio 2015, le soglie di anzianità dei 5 o dei 15 anni di servizio, avvenga entro il termine trimestrale contrattualmente previsto, provvedendo di conseguenza, in caso di valutazione positiva, a corrispondere loro gli incrementi retributivi riguardanti l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione, con gli arretrati computati a far data dal superamento delle predette soglie.

Con espressa avvertenza che, in difetto, potrà essere esperita, senza ulteriore avviso, ogni più opportuna azione legale, sia da parte dell'AAROIEMAC, sia da parte dei diretti interessati.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale AAROIEMAC

Dr Alessandro Vergallo

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636